

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4942

## PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato D’IPPOLITO VITALE**

Disciplina dell’attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei riguardi dei membri delle Assemblee legislative e dei titolari di funzioni presso enti e amministrazioni pubbliche

*Presentata il 9 febbraio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’attività cosiddetta di *lobbying* attualmente è riscontrabile in gran parte dei Paesi di democrazia parlamentare e si è notevolmente evoluta come metodo di gestione delle relazioni. Ad oggi è sempre più chiara la sua azione di rappresentanza politica degli interessi sociali organizzati in nome del pluralismo. La sua crescente importanza è strettamente legata a una fase storica centrata sulla riclassificazione dei rapporti fra Stato e società civile. L’assenza di una regolamentazione su un’attività così delicata, quale quella di relazione tra soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, è stata e può essere causa di fraintendimenti. L’attività di *lobbying* non è disciplinata nell’ordinamento italiano a differenza di quanto avviene in altri ordina-

menti e, in particolare, in quello statunitense dove è vigente un’apposita legislazione in materia; anche presso il Parlamento europeo è previsto un Registro per la trasparenza dell’attività di *lobbying*. Inoltre, di recente, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato, con proprio decreto, l’istituzione di un proprio registro a cui i gruppi di interesse sono tenuti a iscriversi. Considerato lo stretto rapporto esistente tra istituzioni e sistema dei soggetti portatori di interessi, il corretto dispiegamento dello stesso potrà contribuire a realizzare nelle istituzioni rappresentative un confronto aperto e informato, atto a individuare e a rispondere alle esigenze della società.

La regolamentazione di tale settore diventa necessaria in una società complessa,

come quella contemporanea, dove non si può ignorare che la valutazione delle singole scelte politiche non può prescindere da un'attenta analisi dei legittimi interessi « parziali » coinvolti, di cui sono portatori di volta in volta specifiche categorie professionali, soggetti imprenditoriali e sociali. La regolamentazione delle attività di relazione è espressione del principio di liceità ed esige che si svolga in piena trasparenza, all'interno di un sistema che preveda specifici controlli. L'intento programmatico complessivo è volto a regolamentare i rapporti tra i rappresentanti di interessi particolari e i decisori pubblici. L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'attività di rappresentanza di interessi e i principi a cui essa deve attenersi. L'articolo 2 prevede l'obbligo di iscrizione nel registro per i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione e fissa i limiti posti all'attività stessa e ai soggetti che la svolgono. In particolare è esclusa dalla regolamentazione l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o

altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai partiti politici e da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali. L'articolo 3 elenca le relazioni che i soggetti iscritti nel registro devono presentare per fare in modo che siano dettagliatamente indicati: le finalità, i contenuti e gli obiettivi dell'attività di relazione svolta, unitamente all'elenco dei clienti assistiti. Sono previsti, inoltre:

l'istituzione della Commissione per le verifiche che si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articolo 4);

la verifica delle relazioni (articolo 5);

le sanzioni (articolo 6);

l'accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali (articolo 7);

le modalità attraverso cui si svolge la tutela dell'interesse (articolo 8).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione dell'attività di relazione).*

1. Ai sensi della presente legge, per « attività di relazione » si intende l'attività finalizzata, in modo diretto e con riguardo a specifici provvedimenti, a rappresentare posizioni, interessi, richieste ed esigenze propri, ovvero di uno o più committenti o datori di lavoro, nei confronti delle Camere, del Governo, dell'amministrazione pubblica, delle autorità garanti, delle agenzie di settore, delle regioni e degli enti locali.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata in base a criteri di trasparenza ed è svolta nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi proposte, suggerimenti, studi, ricerche e analisi scritte, orali e mediante mezzi informatici.

## ART. 2

*(Obbligo di iscrizione nel registro).*

1. È istituito presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri il registro delle persone, delle associazioni e delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle Assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti e richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, di categorie e di imprese, di seguito denominato « registro ».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi nel registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti

con i parlamentari e con i pubblici amministratori.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici nonché dai partiti politici e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali. È fatta salva l'applicazione di discipline speciali che regolamentano la rappresentanza di interessi particolari presso decisori pubblici.

4. L'attività di cui al comma 1 non può essere svolta nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto, dai membri delle Camere e da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione, ovvero approvazione di nomina, è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 700.000 euro; da direttori generali delle aziende autonome dello Stato. L'incompatibilità di cui al presente comma si applica altresì nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.

5. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, i portatori di interessi particolari indicano i seguenti dati, aggiornati entro il 30 luglio di ogni anno:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari, nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte;

b) i dati identificativi del datore di lavoro, ovvero i dati identificativi del soggetto committente;

c) l'interesse o gli interessi particolari che si intendono rappresentare;

d) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di relazione.

#### ART. 3.

*(Relazioni dei soggetti iscritti nel registro).*

1. Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nel registro presentano alle autorità cui spetta la tenuta del registro medesimo una dettagliata relazione che indichi le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare e i mezzi che si intendono impiegare.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nel registro presentano alle autorità cui spetta la tenuta del registro medesimo una dettagliata relazione che dà conto dell'attività svolta nonché degli obiettivi conseguiti e che indica le persone contattate e i mezzi impiegati.

3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nel registro presentano alle autorità cui spetta la tenuta del registro medesimo una dettagliata relazione, contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento e l'elenco di tutte le attività svolte.

#### ART. 4.

*(Istituzione della Commissione per le verifiche).*

1. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le verifiche, di seguito denominata « Com-

missione », composta da cinque membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato, con compiti di controllo sull'attività di cui all'articolo 1.

2. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario e su richiesta della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previe opportune intese con le rispettive Presidenze, nonché di altre amministrazioni pubbliche.

#### ART. 5.

##### *(Verifica delle relazioni).*

1. Il registro e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nel registro ai sensi dell'articolo 3 sono pubblici.

2. La Commissione ha compiti di controllo sul registro e di verifica, ove ritenuto opportuno, sulle relazioni presentate dagli iscritti, in ordine alle loro veridicità e completezza, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. La Commissione provvede, alla fine di ogni anno, a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nel registro. Tale relazione è pubblica.

#### ART.6.

##### *(Sanzioni).*

1. In caso di omessa iscrizione nel registro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Nei confronti degli iscritti nel registro che depositano una delle relazioni previste dall'articolo 3 in modo incompleto si applica una sanzione amministrativa fino a 30.000 euro.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dagli organi competenti, ai quali la Commissione, previa autorizzazione degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, trasmette gli atti quando ne ricorrono gli estremi.

#### ART. 7.

*(Accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali).*

1. Le persone, le associazioni e le società iscritte nel registro che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle Assemblee legislative allo scopo di fornire informazioni ai parlamentari nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi, possono chiedere agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di essere accreditate presso il Parlamento.

2. L'accreditamento implica la concessione di un permesso di accesso di durata massima di due anni solo per coloro che svolgono continuativamente un'attività di relazione istituzionale. A tutti gli altri soggetti può essere concesso un permesso di durata massima di sei mesi.

3. Le persone accreditate ai sensi dei commi 1 e 2 non possono vantare alcun rapporto istituzionale con il Parlamento nelle relazioni con i terzi.

#### ART. 8.

*(Modalità di tutela dell'interesse).*

1. Le persone accreditate ai sensi dell'articolo 7 possono accedere ai locali del Parlamento salvo restrizioni; possono seguire per via telematica le sedute delle

Commissioni parlamentari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dai Regolamenti delle Camere. Possono inoltre accedere agli uffici delle Camere per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse, ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Parlamento.

2. Al fine di svolgere presso il Parlamento la loro attività professionale, i soggetti accreditati possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari.

3. Le persone accreditate devono essere coerenti con il ruolo e con le funzioni del Parlamento e dei suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei parlamentari, qualsiasi forma di pressione tale da incidere sulla loro libertà personale di giudizio e di voto.

4. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui i parlamentari sono tenuti a comunicare fatti che possono concretare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, possono comminare sanzioni correlate alla gravità della stessa, quali il richiamo formale, la sospensione temporanea e la revoca dell'accreditamento.

